



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0007811 P-4.22.25

del 23/08/2018



20651511

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Difesa
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) e che modifica il [regolamento (UE) 2018/XX [regolamento Eurodac], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ECRIS-TCN] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA] - COM(2018) 480.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto, che sostituisce integralmente la relazione già trasmessa relativa al COM(2017) 794.

P. Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/2018-001441/Uff. IX
Ufficio Affari Europei e Internazionali
All.1

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
-Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE
(rif. DPE 0006919 P-4.22.25 del 20.07.18)

ROMA

e, p.c.:

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

OGGETTO: Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) e che modifica il regolamento (UE) 2018/XX (regolamento Eurodac), il regolamento (UE) 2018/XX (regolamento sul DIS nel settore dell'attività di contrasto), il regolamento (UE) 2018/XX (regolamento ECRIS- TCN) e il regolamento (UE) 2018/XX (regolamento eu-LISA).

- Codice del Consiglio: 10190/2018
- Codice della proposta: COM (2018) 480
- Codice interistituzionale: 2017/0352 (COD)

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", che sostituisce integralmente quella trasmessa per il COM (2017) 794.

IL VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO

Leonardo Fraco

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) e che modifica il regolamento (UE) 2018/XX (regolamento Eurodac), il regolamento (UE) 2018/XX (regolamento sul DIS nel settore dell'attività di contrasto), il regolamento (UE) 2018/XX (regolamento ECRIS-TNC) e il regolamento (UE) 2018/XX (regolamento eu-LISA)).

- **Codice della proposta:** COM (2018) 480
- **Due Proposte, infatti, sono quasi del tutto identiche e, in parte, sovrapponibili**
Codice interistituzionale: 2017/0352(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

La Commissione ripropone la proposta già presentata nel dicembre 2017¹, ove aveva già segnalato la necessità di dover procedere, comunque, all'elaborazione di alcune modifiche, che non era stato possibile inserire perché su taluni sistemi i negoziati erano, al tempo, ancora in fase di definizione. Con il Regolamento che si vuole adottare, unitamente al COM (2018) 478 sull'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nei settori delle frontiere e dei visti la Commissione intende rendere possibile la consultazione e lo scambio di dati tra i sistemi di informazione centralizzati dell'UE per la cooperazione giudiziaria e di polizia, l'asilo e la migrazione.

Le due proposte, infatti, sono quasi del tutto identiche e, in parte, sovrapponibili², ma presentano alcune minime differenze: quella in esame è diretta ad istituire l'interoperabilità nei settori della cooperazione giudiziaria di polizia, dell'asilo e della migrazione³, mentre l'altra nel settore frontiere e visti⁴.

Lo scopo è quello di realizzare un'architettura che permetta agli Stati membri la consultazione in tempo reale dei dati in tema di sicurezza, frontiere esterne e di gestione del fenomeno migratorio, custoditi nelle banche dati UE, alcune delle quali già attive (SIS, EURODAC, VIS) e altre di prossima realizzazione e attivazione (EES, ETIAS, ECRIS-TCN).

Questi sei sistemi - che riguardano esclusivamente i dati dei cittadini di paesi terzi, ad eccezione del sistema d'informazione Schengen (SIS) - non sono, allo stato, interfacciabili tra loro, pur essendo operativi per la gestione delle frontiere, della migrazione, delle procedure di rilascio dei visti e dell'asilo, nonché nella lotta contro la criminalità e il terrorismo.

A tal fine, l'interoperabilità dei suddetti sistemi - che saranno integrati dalle banche dati dell'Interpol SLTD (sui documenti di viaggio rubati o smarriti) e TDawn (sui documenti di viaggio

¹ COM (2017) 794 final.

² La necessità di due proposte distinte scaturisce dalla differente legislazione che in molti Paesi disciplina le diverse aree di intervento.

³ Cfr. COM (2018) 480, articolo 3.

⁴ Cfr. COM (2018) 478, articolo 3.

associati a segnalazioni), nonché dai dati di Europol, per le finalità pertinenti - sarà assicurata mediante la realizzazione, entro il previsto periodo di sviluppo 2019-2023⁵, di quattro componenti tecniche:

- un portale di ricerca europeo (*ESP-European Search Portal*) che permetterà di interrogare simultaneamente più sistemi, utilizzando i dati identificativi biografici e biometrici;
- un servizio comune di abbinamento biometrico (*sBMS-shared Biometric Matching System*) che consentirà la ricerca dei dati biometrici (impronte digitali e immagini facciali) contenuti nei vari sistemi centrali;
- un archivio comune di dati di identità (*CIR-Common Identity Repository*) in cui saranno conservati i dati anagrafici e biometrici dei cittadini di paesi terzi registrati nell'Eurodac, nel VIS, nell'EES, nonché nell'ETIAS e nel sistema ECRIS-TCN;
- un rilevatore di identità multiple (*MID-Multiple Identity Detector*) che permetterà di individuare identità multiple collegate alla stessa serie di dati biometrici.

In aggiunta alle suddette componenti, la proposta di regolamento istituisce anche un "archivio centrale di relazioni e statistiche (*CRRS*)" che consentirà la creazione e lo scambio di dati statistici (anonimi), e che prevede, altresì, l'impiego del formato universale dei messaggi (*UMF*), che fungerà da linguaggio tecnico comune per l'integrazione e l'interoperabilità tra i citati sistemi.

La proposta prevede altresì la creazione di una *NUI (National Uniform Interface)* che costituirà la porta di accesso nazionale ai predetti sistemi europei e all'ambiente dell'interoperabilità. Detta *NUI*, servente tutti i sistemi europei, verrà sviluppata contestualmente all'EES, primo sistema a essere implementato.

I sistemi da cui i portali ricavano i dati (*c.d sistemi sottostanti*) sono suddivisi in sistemi per il controllo/gestione delle frontiere e dell'asilo e in sistemi propriamente detti "di contrasto" al crimine.

Ciascun sistema, seppur interoperabile, sarà accessibile solo per lo scopo per il quale è stato istituito. L'attività di contrasto è ritenuta un obiettivo secondario dell'Eurodac, del VIS, e dei futuri EES ed ETIAS. Di conseguenza, la possibilità di accedere ai dati conservati in questi sistemi a fini di contrasto sarà limitata. Le autorità preposte potranno consultare direttamente tali sistemi, estranei al settore del contrasto al crimine, soltanto per fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Con il Sistema che si vuole realizzare, oltre a rendere più agevole l'accesso a dati e informazioni d'interesse da parte delle guardie di frontiera, delle autorità di contrasto, degli operatori dei servizi per l'immigrazione e delle autorità giudiziarie, si intende, anche dare risposta alla casistica delle identità multiple collegate alla stessa serie di dati biometrici, perseguendo il duplice scopo di garantire la corretta identificazione delle persone in buona fede e di contrastare la frode di identità.

La proposta in esame contribuirà, altresì, a facilitare l'attuazione tecnica e operativa dei nuovi sistemi di informazione, attuali e futuri, da parte degli Stati membri; rafforzare e semplificare le condizioni di sicurezza e di protezione dei dati che disciplinano i rispettivi sistemi; migliorare e armonizzare i requisiti di qualità dei dati dei rispettivi sistemi.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della proposta di Regolamento in esame i sistemi di informazione nazionali e i sistemi di informazione decentrati dell'UE. I sistemi decentrati come quelli previsti dal quadro di Prüm, dalla Direttiva sul codice di prenotazione (PNR) e dalla direttiva riguardante le informazioni anticipate sui passeggeri⁶, potranno tuttavia essere collegati in un

⁵ Cfr. con COM (2018) 478, punto 1.4.4 della *Scheda finanziaria legislativa*.

⁶ Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

secondo tempo a una o più delle componenti tecniche sopra citate, qualora ne sia dimostrata la necessità.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 16, paragrafo 2 del TFUE, per il quale l'Unione è competente ad adottare misure relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e norme relative alla libera circolazione di tali dati; sull'articolo 74, secondo il quale il Consiglio può adottare misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi degli Stati membri nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza; sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), per il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, tra l'altro, misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata, misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne, qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e misure riguardanti l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà, sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione, appare rispettato, in considerazione del fatto che la proposta incide su materie disciplinate a livello comunitario e persegue obiettivi di natura sovranazionale, quali il controllo delle frontiere esterne e il contrasto all'immigrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera, che possono essere conseguiti solo con l'azione congiunta degli Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Le misure previste dalla proposta si ritengono proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, considerando, tra l'altro, che il portale di ricerca europeo (ESP), il servizio comune di confronto biometrico (BMS), l'archivio comune di dati di identità (CIR), e il rilevatore di identità multiple (MID) non costituiranno delle banche dati a sé, ma utilizzeranno in modo selettivo e controllato i dati personali presenti nei sistemi informativi sottostanti (SIS, Eurodac, etc.).

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Il progetto si può valutare positivamente e va considerato urgente, tenuto conto degli obiettivi perseguiti nel controllo delle frontiere, del fenomeno migratorio e della criminalità transnazionale, anche in funzione anti-terrorismo.

4. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta appare conforme all'interesse nazionale.

5. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta, assieme a quella "gemella" di cui al COM (2018) 478, tuttora oggetto di negoziazione, è, allo stato, in discussione presso il Gruppo consiliare tecnico DAPIX (*Data Protection Information Exchange*), ed è all'analisi dell'omonimo gruppo in versione riservata ai Consiglieri GAI.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
Da quantificare per le modalità di gestione concorrente attinenti alla personalizzazione della NUI (<i>National Uniform interface</i>), all'integrazione dei sistemi nazionali e alla formazione degli utenti finali.
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
Sono quelli tipici del regolamento comunitario.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
Nessuno
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
Ai fini dell'attuazione, gli Stati membri dovranno adattare i propri sistemi nazionali per accedere all'ESP anziché ai singoli sistemi (per i messaggi in uscita dagli Stati membri) e per le modifiche alle risposte delle loro richieste di ricerca (i messaggi in entrata verso gli Stati membri). Dovrà inoltre essere adeguata la NUI (<i>National Uniform Interface</i>), sviluppata per l'EES e l'ETIAS.
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
Nessuno